

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2186 DEL 28/11/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: OSPEDALE ALTO VICENTINO - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2228/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la società Summano Sanità S.p.a. è concessionaria del contratto di concessione rep. 61702 del 12.11.2007, relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei servizi non sanitari del Nuovo Polo Ospedaliero Unico di Santorso (ora Ospedale Alto Vicentino) dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino (ora AULSS7 Pedemontana);
- il sopra richiamato contratto di concessione comprende, tra l'altro, la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e conduzione di tutti gli impianti e delle opere edili presenti nella struttura, disciplinati dai capitolati prestazionali 8.03 – manutenzione impianti e 8.02 manutenzione opere edili allegati al contratto, nonché l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria riconducibili ai citati capitolati, extra-canone non ricompresi tra gli obblighi del concessionario, come disposto dagli artt. 8.02.5.4 e 8.03.5.2 dei rispettivi capitolati prestazionali 8.02 e 8.03;
- lo svolgimento delle diverse attività sanitarie presso l'Ospedale comporta periodicamente la necessità di eseguire interventi, anche minimali, di manutenzione straordinaria sia in ragione dell'evoluzione della lay-out funzionale della struttura, nonché per adeguare i locali all'insorgere di nuove esigenze dei reparti, che richiedono la necessità di eseguire interventi di adeguamenti ed integrazioni di natura edile ed impiantistica;
- a far fronte di richieste pervenute da reparti e servizi, si rende necessario procedere, all'esecuzione di alcuni interventi di natura edile ed impiantistica funzionali al miglioramento dell'attività ospedaliera e sanitaria;

Considerato che:

- per l'esecuzione degli interventi di natura edile ed impiantistica in questione si deve tener conto della necessità di intervenire con integrazioni e/o modifiche sulla struttura ospedaliera in funzione, garantendo nel contempo la piena funzionalità della stessa, evitando l'insorgere di contenziosi sull'esecuzione di modifiche da parte di terzi operatori economici, su opere la cui manutenzione, conduzione e responsabilità circa il regolare e sicuro funzionamento è affidata al Concessionario;
- la specifica conoscenza tecnica della struttura e degli impianti da parte del concessionario consente la realizzazione degli interventi in termini compatibili con l'attività sanitaria, coordinandone l'esecuzione senza interruzioni dell'erogazione dei servizi, e dà certezza nell'allocazione della responsabilità non solo sulla qualità dei lavori, ma anche sul permanere dell'efficacia e qualità complessiva dell'opera e degli impianti modificati, anche ai fini della loro certificabilità rispetto all'originaria certificazione delle opere e impianti realizzati dal Concessionario e delle successive manutenzioni ricomprese nel contratto;
- la procedura per l'affidamento della concessione sopracitata è stata effettuata ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. n. 163/2006, e che le disposizioni del medesimo decreto continuavano a trovare applicazione, nel successivo D.lgs. n. 50/2016, in conformità alle indicazioni fornite da ANAC con Comunicato del Presidente dell'11.05.2016; che tali disposizioni possono trovare ora analogia con l'applicazione del subentrato codice degli appalti D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art 57, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 163/2006 «Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato»;
- la disposizione dell'articolo di cui sopra è peraltro confermata dall'art. 76 comma 2 lett. b) numero 2 del D.Lgs 36/2023 che prevede: «Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: ... quando i lavori, le forniture o i

servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ... la concorrenza è assente per motivi tecnici»;

- per quanto sopra ricorrono le condizioni di cui al dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023 in quanto, in senso lato, la concorrenza risulta assente per motivi tecnici, poichè gli interventi di manutenzione straordinaria prevedono modifiche, in continuità di esercizio, di strutture ed impianti che servono anche altre aree e la cui gestione nonché responsabilità di funzionamento, anche futura, compete al Concessionario stesso;

Dato atto che

- l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in data 03.11.2025, è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) punto 2, tramite piattaforma SINTEL (ID n. 209405330) ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, invitando il concessionario Summano Sanità spa a trasmettere la propria migliore quantificazione economica offerta, per l'esecuzione degli interventi di natura edile ed impiantistici funzionali al miglioramento dell'attività ospedaliera e sanitaria da eseguirsi presso l'Ospedale Alto Vicentino per un importo stimato pari ad € 48.063,56 oneri sicurezza compresi, indicando come termine ultimo presentazione offerta il giorno 20.11.2025 alle ore 12.00;
- entro il suddetto termine il concessionario Summano Sanità spa ha presentato la propria offerta formulata con modulo generato dalla piattaforma elettronica da cui risulta l'importo proposto pari a € 48.063,56, oltre ad IVA 22%;
- è stato accertato in capo al concessionario e dei soci componenti la società di progetto, il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli artt. 94 e 95 e 98 e speciali ai sensi all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, potendo così procedere con l'affidamento che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. affidare, ai sensi di quanto previsto 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, al Concessionario Summano Sanità S.p.a. di Santorso (P.IVA 03424360240), già concessionario del contratto di concessione di costruzione e gestione rep. 61702 del 12.11.2007, l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di natura edile ed impiantistici funzionali al miglioramento dell'attività ospedaliera e sanitaria da eseguirsi in vari reparti e servizi dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso, per l'importo di €. 48.063,56, oneri sicurezza compresi, oltre ad IVA 22%;
2. autorizzare il RUP del contratto di concessione in essere rep 61702 del 12.11.2007 ing. Daniele Panizzo Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a formalizzare, il suddetto affidamento con contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
3. nominare quali direttori dei lavori ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il geom. Mauro Mazzucco e il Pi Cristiano Briata dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali già Direttori esecuzione del contratto relativamente al capitolato prestazionale 8.02 manutenzione opere edili e 8.03 manutenzione impianti,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi di quanto previsto 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, al Concessionario Summano Sanità S.p.a. di Santorso (P.IVA 03424360240), già concessionario del contratto di concessione di costruzione e gestione rep. 61702 del 12.11.2007, l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di natura edile ed impiantistici funzionali al miglioramento dell'attività ospedaliera e sanitaria da eseguirsi in vari reparti e servizi dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso, per l'importo di €. 48.063,56, oneri sicurezza compresi, oltre ad IVA 22%;
2. di autorizzare il RUP del contratto di concessione in essere rep 61702 del 12.11.2007 ing. Daniele Panizzo Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a formalizzare, il suddetto affidamento con contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale
3. di nominare quali direttore dei lavori ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il geom. Mauro Mazzucco e il Pi Cristiano Briata dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali già Direttori esecuzione del contratto relativamente al capitolato prestazionale 8.02 manutenzione opere edili e 8.03 manutenzione impianti;
4. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento pari ad € 58.637,55 IVA 22% compresa, verrà imputata al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso", PRG 522, e trova copertura nel Piano Investimenti 2025-2027 all'ID 49 – "Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad € 200.000" – codice commessa 60_2025_5;
5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

N. 2186 del 28/11/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

Bassano del Grappa, li 29/11/2025

UOC AFFARI GENERALI
